

Ordinanza n. 12 del 5 Giugno 2019

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di edifici costituiti esclusivamente da unità pertinenziali inagibili, connesse ad abitazioni principali agibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante "*L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012*";
- il decreto-legge del 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la

realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 14 del 21 marzo 2016 *“Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014”* e smi;
- n. 46 del 24 settembre 2012 *“Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”*;
- n. 27 del 12 marzo 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato *“Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”*;
- n. 119 dell'11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”*;
- n. 59 del 4 luglio 2014 *“Rettifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”*;
- n. 40 del 6 agosto 2015 *“Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo.”*;
- n. 51 del 26 novembre 2015 *“Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande”*.

Rilevata l'opportunità di prevedere un contributo per il ripristino dei danni subiti dagli edifici costituiti esclusivamente da pertinenze esterne con destinazione d'uso cantina e/o garage (categoria catastale C2 e C6, limitatamente alle autorimesse) di unità immobiliari adibite ad abitazione principale al fine di garantire la piena funzionalità ed uso di queste ultime.

Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione di tali contributi.

Sentito nella seduta del 01/04/2019 il Comitato Istituzionale e di Indirizzo ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell'Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, individuati dall'art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge 122/2012 e integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, elencati nell'allegato 1 delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi.

Articolo 2

Condizioni per la concessione del contributo

1. Al fine del ritorno alle normali condizioni di vita e per garantire la piena funzionalità ed uso delle abitazioni principali, è concesso un contributo a favore dei proprietari persone fisiche, per il rafforzamento locale, la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione, dell'edificio costituito esclusivamente da pertinenze esterne, aventi destinazione d'uso cantina o garage (classificate nelle categoria catastale C2 o C6 limitatamente alle autorimesse), dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Ai fini dei contributi di cui alla presente ordinanza si considerano le sole pertinenze, definite dall'art. 817 del C.C. e dall'Allegato 2 "Definizioni tecniche uniformi" della DGR n. 922 del 28/06/2017 e smi, di abitazioni principali ubicate in edifici agibili a seguito degli eventi sismici.
2. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012, oppure assegnate ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come definito dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

3. L'inagibilità degli edifici pertinenziali deve essere attestata mediante scheda AeDES ovvero, in mancanza della scheda, risultare da ordinanza comunale di inagibilità. L'ordinanza di inagibilità deve essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità, effettuata entro il 31 marzo 2014 dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC che abbia comportato un esito classificato "B, C o E" dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta entro il medesimo termine dal Sindaco.
4. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
 - a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
 - b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
 - c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
 - d) fabbricati aderenti solo in minima parte.
5. Per ogni abitazione principale è ammessa a contributo una sola unità pertinenziale destinata a cantina (classificata nella categoria catastale C2) e una sola unità pertinenziale destinata a garage (classificata nella categoria catastale C6 limitatamente alle autorimesse). Le unità pertinenziali devono risultare nell'area di pertinenza ovvero in prossimità dell'abitazione a titolo principale cui connesse. Ai fini dell'ammissibilità a contributo delle unità pertinenziali esterne di cui al presente comma, alla relativa abitazione principale non devono essere connesse unità pertinenziali agibili aventi la medesima destinazione d'uso delle unità per le quali si chiede il contributo.

Articolo 3

Determinazione del contributo concedibile

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui alle NTC/2018 degli edifici di cui all'art. 2 comma 1, classificati con esito di inagibilità B o C, è concesso un contributo sul costo ammissibile, secondo le modalità di cui al presente articolo. Per detti interventi il costo convenzionale è pari a 260 euro al metro quadro più IVA se non recuperabile.
2. Per l'esecuzione degli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di cui alle NTC/2018 degli edifici di cui all'art. 2 comma 1, classificati con esito di inagibilità E, è concesso un contributo sul costo ammissibile, secondo le modalità di cui al presente articolo. Per detti interventi il costo convenzionale è pari a 720 euro al metro quadro più IVA se non recuperabile.

3. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione di cui alle NTC/2018 degli edifici di cui all'art. 2 comma 1, classificati con esito di inagibilità E le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura, e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, è concesso un contributo sul costo ammissibile, secondo le modalità di cui al presente articolo. Per detti interventi il costo convenzionale è pari a 1.000 euro al metro quadro più IVA se non recuperabile.
4. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
 - il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile
 - e
 - l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale definito ai precedenti commi 1, 2 e 3, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare pertinenziale. Per superficie complessiva si intende la superficie delle unità pertinenziali ammissibili a contributo con l'inclusione della superficie delle parti comuni calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.
5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4 può essere considerata una superficie massima ammissibile pari a 30 mq complessivi, data dalla somma delle unità pertinenziali per le quali si richiede il contributo.
6. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull'importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli Ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 17 gennaio 2014.
7. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio sono riconosciuti nel limite massimo del 2% del costo delle opere ammissibili. A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.
8. L'entità del contributo per l'intero edificio pertinenziale è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole pertinenze rientranti nelle ripologie di cui all'art. 2. Ai fini del rispetto del limite di superficie ammissibile di cui al comma 5, i proprietari di abitazione principale cui sono connesse unità pertinenziali ubicate in edifici diversi dovranno dare comunicazione di tale particolare situazione nelle note della RCR.
9. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 4 ed il risarcimento assicurativo.

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. Dal 15/06/2019 al 31/03/2020, i proprietari di unità pertinenziali, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 2, devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. In caso di edifici composti esclusivamente da unità pertinenziali di proprietari diversi, la domanda deve essere presentata secondo le modalità previste all'art. 1 dell'Ordinanza n. 119/2013 e smi. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. L'accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5 comma 2 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.
4. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, deve indicare:
 - a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo;
 - b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo.
 - c) l'istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito all'Accordo fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e sistema economico regionale (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1262 del 3 settembre 2012) per le erogazioni del contributo all'impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;

- d) l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
- e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare ove necessaria, ottenuta tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;
- f) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto;
- g) la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori;
- h) documentazione attestante il collegamento della pertinenza con l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale;
- i) la dichiarazione del proprietario dell'abitazione principale di non aver percepito altri contributi per il ripristino dei danni di altre unità pertinenziali connesse alla stessa aventi la medesima destinazione d'uso delle unità per le quali si richiede il contributo.
- j) la dichiarazione del proprietario dell'abitazione principale di non possedere unità pertinenziali agibili connesse alla stessa, aventi la medesima destinazione d'uso delle unità per le quali si chiede il contributo.

5. La domanda deve contenere, per ciascuna pertinenza compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico:

- a) gli estremi e la categoria catastali delle pertinenze e della abitazione principale cui fanno riferimento;
- b) la superficie complessiva delle pertinenze e la quota parte delle superfici comuni;
- c) la destinazione d'uso;
- d) il numero della scheda Aedes o in alternativa il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
- e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà.

6. Alla domanda devono essere allegati:

- a) una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell'art. 3 del d.l 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;

- b) le planimetrie catastali relative all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e quelle relative alle unità pertinenziali ad essa connesse;
- c) il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o di ricostruzione corredato della necessaria "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)" di cui alla DGR 1878/2011, redatto secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento statico nonché alla struttura nel suo insieme;
- d) la documentazione essenziale ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo in relazione all'intervento da eseguirsi;
- e) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto, ai sensi dell'art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nell'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo" approvato dalla Giunta Regionale, al netto del ribasso offerto nel caso l'impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzo regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dalla CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;
- f) la documentazione fotografica del danno subito dall'edificio a corredo del quadro fessurativo inserito nel progetto di cui alla lett. b);
- g) autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5-bis del d.l. 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l. 174/2012, e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List").

7. Nei contratti stipulati per la realizzazione dei lavori di cui alla presente ordinanza è obbligatorio l'inserimento delle clausole di cui all'art. 8 dell'ordinanza 119/2013 smi.

Articolo 5

Concessione del contributo ed Inizio dei lavori

1. L'accettazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4, costituisce deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della l.r. 19/2008 e avvio dell'iter istruttorio edilizio. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dispensati dal pagamento delle somme dovute ai

sensi dell'art. 20 della l. r. 19/2008 a titolo di rimborso forfettario per lo svolgimento delle attività istruttorie.

2. Il Comune, entro novanta giorni successivi all'accettazione della domanda, istruisce il titolo abilitativo, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.
3. Il rilascio del permesso di costruzione con le procedure disciplinate dalla normativa vigente unitamente alla determinazione del contributo, costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori da formalizzare successivamente.
4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. i) della l.r n. 15/2013 e smi.

Articolo 6

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità pertinenziali ammesse a contributo, a pena di decadenza dallo stesso e restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, nei due anni successivi alla data di fine dei lavori:
 - non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma;
 - deve essere assicurata la durevole destinazione a servizio dell'abitazione principale a cui era connessa alla data del sisma.
2. Il proprietario che aliena l'unità pertinenziale per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, perde il diritto al contributo ed è tenuto alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 7

Esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere ultimati:
 - a) entro 8 mesi dall'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo per gli interventi di rafforzamento locale di cui all'art. 3 comma 1;

- b) entro 12 mesi dall'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo per gli interventi di miglioramento e ricostruzione di cui all'art. 3 commi 2 e 3;
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga dei termini di cui al comma 1 per non più di 4 mesi per gli interventi di cui alla lettera a) e per non più di 12 mesi per gli interventi di cui alla lettera b).
 3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
 4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, comma 6, lett. e), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) fino al 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) redatto, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 6 lett. e), effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.
 - b) il 50% del contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale l'Ente locale possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
 - 1) attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla DGR 1878/2011, e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio;
 - 2) eventuale collaudo statico ai sensi delle NTC/2018;

- 3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 6, lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale determinato ai sensi dell'art. 3 della presente ordinanza ai fini della rideterminazione finale del contributo;
 - 4) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo. Qualora la spesa da sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
 - 5) esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
 - 6) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - 7) dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;
 - 8) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
2. Il Comune, entro 20 giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC, nonché secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza 51/2015 per l'iscrizione alle Casse Edili dell'Emilia-Romagna. Alle dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestanti il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori e subappaltatori, si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 40/2015.
3. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. b).
4. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle

percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. b), qualora siano stati effettuati pagamenti totali o parziali anteriormente alla data in vigore della presente ordinanza per lavori ammissibili a contributo, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;

5. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Articolo 9

Interventi eseguiti

1. Nel caso di interventi eseguiti o iniziati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito in Comune della domanda di cui all'art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti per tipologia di intervento dall'ordinanza stessa, purché:
 - il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni;
 - i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2;
 - la domanda contenga le informazioni richieste all'art. 4 e venga depositata dal 15/06/2019 al 31/03/2020;
 - siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.
2. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi, richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all'art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.
3. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all'art. 8, comma 1, lett. b). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

Articolo 10

Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i

contributi concessi su almeno il 15% degli edifici. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e concorre al raggiungimento della percentuale degli edifici soggetti a controllo sul progetto esecutivo riguardante le strutture di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16/2012, i controlli a campione circa la conformità degli interventi strutturali alle Norme tecniche sulle costruzioni dovranno essere svolti in coerenza con quanto stabilito dalle ordinanze commissariali vigenti.

Articolo 11

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi:
 - per le stesse opere da pubbliche amministrazioni;
 - per il ripristino dei danni di altre unità pertinenziali connesse all'abitazione principale aventi la medesima destinazione d'uso delle unità per le quali si richiede il contributo.
2. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi;

Articolo 12

Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla l.r. 23/2004 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17 l.r. 23/2004) prima degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)